

**Tanto rumore per nulla o meglio tardi che mai?**  
**Ancora sulle sentenze 348-349/2007 della Corte costituzionale,**  
**tra dubbi ermeneutici e possibili applicazioni future**

di Simone Penasa

Le riflessioni che seguono affronteranno la particolare questione dell'individuazione del primo comma dell'art. 117 Cost. come parametro del giudizio di costituzionalità, nella parte in cui fa riferimento agli "obblighi internazionali" dello Stato e delle Regioni, attraverso un'analisi critica delle sentenze 348-349 del 2007 della Corte costituzionale.

Le due sentenze, da analizzarsi in modo sistematico al fine di coglierne significative differenze argomentative<sup>1</sup>, vanno – come noto – a specificare il meccanismo di accesso alla Corte quando *contenuto* del parametro di costituzionalità siano le norme CEDU «nel significato attribuito dalla Corte istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione» (sent. 348), la Corte di Strasburgo. Tali norme vengono quindi a porsi quale *concretizzazione* degli obblighi internazionali cui si riferisce l'art. 117, primo comma, della Costituzione, costituendone il *contenuto variabile*. Tuttavia, non di fonti costituzionali si tratterebbe, quanto di fonti «sub-costituzionali», non equiparabili alle fonti atipiche (quali quelle concordatarie e comunitarie, in quanto di trattato multilaterale internazionale e non di ordinamento sovranazionale si tratta), non essendo pertanto immuni da un controllo di costituzionalità esteso ad «ogni profilo di contrasto tra norme interposte e Costituzione»<sup>2</sup>. Ed è proprio a partire da questo passaggio argomentativo che le cose si complicano, diventando quindi giuridicamente interessanti e stimolanti.

**1. Verso un doppio controllo di costituzionalità? La "duplice natura" delle norme CEDU tra oggetto e parametro del giudizio di costituzionalità.**

Le norme che costituiscono il contenuto del parametro di costituzionalità devono a loro volta essere sottoposte a controllo di costituzionalità, in quanto la loro conformità alla Costituzione è «*esigenza assoluta ed inderogabile*» (sent. 348). Un doppio controllo di costituzionalità, quindi, almeno in apparenza: uno *preventivo ed obbligatorio*, della costituzionalità delle norme CEDU, che rappresentano pertanto l'oggetto della questione; uno *successivo ed eventuale*, della costituzionalità della legge interna rispetto alla norma CEDU quale contenuto del parametro del giudizio. La norma CEDU si qualificherebbe quindi sia come *oggetto* del giudizio che come *parametro* del medesimo. Ma ciò deve avvenire nello stesso tempo, come sembrerebbe prescrivere l'avverbio "congiuntamente" utilizzato dalla Corte, ed all'interno del medesimo processo di costituzionalità? Sul punto le due sentenze sembrano prospettare soluzioni logicamente contraddittorie, aprendo a scenari alternativi e complessi.

Infatti, la sentenza n. 348 sancisce *expressis verbis* che «in occasione di ogni questione nascente da pretesi contrasti tra norme interposte e norme legislative interne, occorre

---

1 In termini di non piena coincidenza si esprime Luciani M., *Alcuni interrogativi sul nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in ordine ai rapporti tra diritto italiano e diritto internazionale*, in *Corriere Giuridico*, 2, 2008, pag. 117.

2 Per un'analisi "a prima lettura", Ruggeri A., *La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d'inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte cost., n. 348 e 349 del 2007)*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); Giupponi T. F., *Corte costituzionale, obblighi internazionali e "controlimiti allargati": che tutto cambi perché tutto rimanga uguale?*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)

verificare *congiuntamente* la conformità a Costituzione di entrambe», precisando subito dopo – ed in tal senso proponendo una precisa sequenza logico-giuridica cui devono attenersi i giudici a quo – che tale verifica congiunta debba passare attraverso due momenti successivi: la «compatibilità della norma interposta con la Costituzione» e la «legittimità della norma censurata rispetto alla stessa norma interposta». Dalla lettera ma anche dalla *ratio* sottesa al controllo della norma CEDU interposta (qualificato espressamente come esigenza assoluta ed inderogabile), il quale sembra porsi quale condizione di esperibilità del controllo sulla norma interna<sup>3</sup>, sembra emergere la necessità non tanto di una verifica contestuale, quanto piuttosto (logicamente) di distinte e successive fasi di verifica.

Una «sequenza logica di sindacato»<sup>4</sup>, nel corso della quale la norma CEDU viene a mutare la propria qualificazione da *oggetto* (obbligato) a *parametro* (eventuale) del giudizio di costituzionalità<sup>5</sup>. Le varie fasi del controllo di costituzionalità sembrano quindi svilupparsi in modo logicamente conseguente e giuridicamente ragionevole, restando in ogni caso aperta la questione relativa alla configurabilità di un unico giudizio, e quindi di un'unica questione, oppure di uno *sdoppiamento sostanziale* del medesimo, con la presenza di una doppia questione di legittimità, una necessaria ed una meramente eventuale. Con una sostanziale modificazione, in questa seconda ipotesi, del contenuto originario della questione proposta dal giudice a quo, dal momento che ciò che quest'ultimo individua come parametro, diviene oggetto di una preliminare verifica di legittimità<sup>6</sup>.

Ciò sembra coinvolgere anche il rapporto stesso tra giudice a quo e giudice costituzionale, in quanto dal testo della sentenza non appare chiaro (almeno per chi scrive) se tale verifica debba essere svolta dal primo, integrando in tal modo una ulteriore fase di verifica preliminare accanto a quella di rilevanza e di non manifesta infondatezza, ipotesi che comporterebbe, stante l'impossibilità per il giudice di merito di disapplicare la norma CEDU contraria a Costituzione, l'obbligo di rinviare alla Corte una inedita questione avente ad oggetto la norma CEDU<sup>7</sup>; oppure dal giudice costituzionale, una volta che la questione sia stata rimessa alla Corte, spettando a quest'ultima la valutazione della costituzionalità della norma CEDU<sup>8</sup>, aprendosi in tal caso l'ulteriore questione delle modalità di proposizione della questione. Dal momento che essa non rientra nel *petitum* originario (nel quale la norma CEDU è parametro e non oggetto), parrebbe in tal senso inevitabile che la Corte sollevi davanti a sé stessa una nuova questione, avente ad oggetto la norma CEDU<sup>9</sup>.

Come appare evidente, un quadro complesso, che potrebbe venire però chiarito e semplificato in sede di futura applicazione pratica da parte della Corte costituzionale (su cui *infra*). Complessità che – almeno da un punto di vista formale – sembra venire ulteriormente aumentata dalla struttura della seconda sentenza in esame, la n. 349. In tale decisione la Corte, partendo dalla necessità di garantire una tendenziale convergenza tra garanzie derivanti dal sistema CEDU e quelle derivanti dalla Costituzione, se da un lato conferma la necessità di un controllo di costituzionalità avente ad oggetto la norma CEDU

3 In senso conforme, Dickmann R., *Corte costituzionale e diritto internazionale nel sindacato delle leggi per contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nota a Corte cost., 22 ottobre 2007, n. 348 e 24 ottobre 2007, n. 349*, pag. 9, su [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)

4 Pignatelli N., *La dilatazione della tecnica della "interposizione" (e del giudizio costituzionale)*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)

5 In senso conforme, Pignatelli N., op. cit.

6 Pignatelli N. op. cit., si esprime in termini di «deviazione *ab origine* dell'oggetto del giudizio costituzionale».

7 Sul punto, Guazzarotti A. e Cossiri A., *La CEDU nell'ordinamento italiano: la Corte costituzionale fissa le regole*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), punto 4.

8 In quanto «l'asserita incompatibilità si presenta come una questione di legittimità costituzionale (...) di esclusiva competenza del giudice delle leggi», sentenza 348.

9 Eventualità, come noto, ammessa a partire dall'ordinanza 22 del 1960, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), per un commento, Esposito C., *La Corte costituzionale come giudice «a quo»*, in *Giurisprudenza costituzionale*, I 1960, pag. 212-216; Pignatelli N., op. cit., si esprime in termini di *trasformazione* del parametro in oggetto che causerebbe una dilatazione del *thema decidendum*)

interposta, introduce per altro verso un ulteriore passaggio all'interno della sequenza logica delineata dalla sentenza n. 348.

Nella sentenza n. 349 si fa infatti riferimento ad un inedito dovere di *interpretazione conforme agli obblighi internazionali*<sup>10</sup> che la Corte assegna esplicitamente al giudice a quo, dal momento che – si afferma – «al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale»<sup>11</sup>, dovendosi rimettere la questione alla Corte esclusivamente nel caso in cui ciò non sia possibile. La previsione di tale verifica inserisce una ulteriore fase obbligatoria e preventiva rispetto al giudizio di costituzionalità: *obbligatoria*, in quanto dovuta da parte del giudice a quo, seppur «entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme» (sent. 349, punto 6.2 della motivazione), in modo speculare all'obbligo di interpretazione costituzionalmente conforme; *preventiva*, in quanto viene ad integrare una condizione necessaria (anche se non sufficiente) per la rimessione alla Corte, al fine di evitare una pronuncia di manifesta inammissibilità per difetto di interpretazione conforme agli obblighi internazionali, se la Corte dovesse applicare anche a tale ipotesi la prassi formatasi rispetto al caso di mancata interpretazione costituzionalmente conforme da parte del giudice a quo<sup>12</sup>.

In merito al primo punto, si potrebbe affacciare una ipotetica sovrapposizione, o quantomeno una possibile compresenza tra interpretazione costituzionalmente conforme da un lato ed interpretazione conforme agli obblighi internazionali dall'altro, a meno che la seconda non venga a sostituirsi alla prima<sup>13</sup>. Una integrazione, quindi, tra concomitante obbligo di verifica della conformità a Costituzione da un lato ed alla norma CEDU dall'altro, che pare destinata a dimostrarsi complessa, potendo ipotizzarsi casi di non assoluta immedesimazione tra le due verifiche: infatti, quella stessa norma CEDU alla quale deve essere conformata l'interpretazione della norma interna potrebbe successivamente rivelarsi non costituzionalmente conforme<sup>14</sup>. Si giunge all'eventuale esito paradossale di prevedere, in capo al giudice a quo, l'obbligo di orientare l'interpretazione della norma interna oggetto della questione di costituzionalità in conformità ad un parametro, il cui contenuto specifico potrebbe risultare contrario alla Costituzione<sup>15</sup>.

## *2. Una possibile discontinuità argomentativa tra le due sentenze? L'apparente inversione della sequenza logica di sindacato.*

Un quadro complesso e (parzialmente) imprevedibile, che sembra delineare peculiari meccanismi di accesso alla Corte quando la norma sub-costituzionale che si ritenga

10 Pignatelli N., op. cit.; ma anche Zanghi C., *La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell'uomo ed interpreta l'art 117 della Costituzione: le sentenze n. 348 e 349 del 2007*, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org)

11 Sarebbe forse stato sistematicamente più razionale riferirsi alle "disposizioni internazionali come interpretate dalla Corte di Strasburgo" piuttosto che alla mera «disposizione internazionale», per applicare il principio riconosciuto dalla 348 in base al quale «le norme giuridiche vivono nell'interpretazione che ne danno gli operatori del diritto, i giudici in primo luogo».

12 Come sembra peraltro potersi ricavare dalla giurisprudenza "di risulta" delle sentenze in esame, in particolare dall'ordinanza n. 109 del 2008, nella quale la Corte fa espresso riferimento ad una interpretazione adeguatrice in grado di armonizzare la norma impugnata ed i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dalle convenzioni internazionali (sul punto, vedi *infra*).

13 Di unificazione delle due interpretazioni cui è tenuto il giudice parla Conti R., *La Corte costituzionale viaggia verso i diritti CEDU: prima fermata verso Strasburgo*, in *Corriere Giuridico*, 2, 2008

14 Sul punto, Sciarabba V., *Nuovi punti fermi (e questioni aperte) nei rapporti tra fonti e corti nazionali ed internazionali*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), punto 6.

15 Proprio per ovviare a tale possibile esito contraddittorio, secondo Pignatelli N., op. cit., «il sindacato sulle norme interposte non può rappresentare soltanto un segmento successivo all'interpretazione conforme ma anche un momento contestuale ad essa»; parzialmente diversa è la ricostruzione di Guazzarotti A. e Cossiri A., op. cit., per i quali al giudice comune sarebbe delegata una duplice funzione, «la possibilità di interpretare le norme legislative conformemente alla CEDU» e «l'ulteriore valutazione che la norma così ricavata non sia, a sua volta, in contrasto con i parametri costituzionali»

violata presti concreta operatività agli obblighi internazionali ex art. 117, primo comma. Una modalità tanto complessa quanto inedita che non sembra però assumere quei caratteri di certezza, linearità e determinatezza che dovrebbero connotare un siffatto istituto.

Infatti, la sentenza n. 349 sembra proporre – quanto meno a livello teorico – una sequenza ancora diversa rispetto alla già inedita configurazione contenuta dalla pronuncia n. 348. La Corte, dopo avere distinto gli ambiti differenziati di competenza rispetto alla Corte di Strasburgo (alla quale spetta «l'interpretazione della Convenzione di Roma e dei Protocolli»), sembra discostarsi dal disegno proposto dalla sentenza 348, nel momento in cui afferma che ad essa compete, nel momento in cui «sia sollevata una questione di legittimità costituzionale di una norma nazionale rispetto all'art. 117, primo comma, Cost. per contrasto – *insanabile per via interpretativa* – con una o più norme della CEDU», di «accertare il contrasto [prima fase della sequenza logico-decisionale] e, in caso affermativo [condizione necessaria per l'accesso alla fase successiva], verificare se le stesse norme CEDU (...) garantiscono una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana [seconda fase della sequenza]».

Il percorso argomentativo della Corte pertanto, se per un verso si pone lungo una linea di continuità rispetto alla “sentenza gemella” nella parte cui, insistendo sulla insanabilità per via interpretativa del contrasto tra norma interna e norma CEDU quale condizione per rimettere la questione, sembra introdurre una *implicita presunzione di conformità costituzionale* della norma CEDU nella fase preliminare del giudizio, per altro verso sembra esprimere elementi di discontinuità rispetto alla sequenza logica di sindacato proposta con la pronuncia n. 348.

La sequenza non si svilupperebbe più secondo una fase preliminare di verifica della compatibilità della norma interposta con la Costituzione e di un successivo controllo di «legittimità della norma censurata rispetto alla stessa norma interposta» (sent. 348) condizionato all'esito positivo della prima. Al contrario, si assiste ad una sorta di inversione, per la quale la Corte preliminarmente deve accertare il contrasto tra norma interna e norma CEDU e solo successivamente verificare la compatibilità di quest'ultima con la Costituzione. Quindi, la catena logica contenuta nella n. 349 potrebbe così essere schematizzata: a) obbligo di interpretazione conforme (quando possibile) alla norma CEDU in capo al giudice quo (fase obbligatoria); b) nel caso in cui ciò non sia possibile, accertamento da parte della Corte, del contrasto tra norma nazionale *oggetto* della questione e norma CEDU *parametro* (fase necessaria); in caso di contrasto, c) verifica della compatibilità costituzionale della norma CEDU, che diviene quindi anch'essa *oggetto* di controllo di costituzionalità (fase eventuale).

La fase iniziale del giudizio non consiste più quindi nella verifica della costituzionalità della norma CEDU interposta (in questo caso oggetto di controllo), ma diviene l'accertamento dell'incompatibilità della norma nazionale con la norma CEDU (che diverrebbe quindi parametro, almeno “in potenza”, del giudizio). Stante tale situazione di incertezza ricostruttiva derivante da una lettura sistematica delle due pronunce, risulta comprensibile e financo inevitabile che siano state proposte almeno tre possibili ricostruzioni della sequenza logica di sindacato delineata dalla Corte:

1. a) obbligo di interpretazione conforme agli obblighi internazionali della norma nazionale; b) controllo di costituzionalità delle norme CEDU (oggetto); c) verifica di compatibilità tra norma interna e norme CEDU (parametro)<sup>16</sup>;
2. a) controllo di costituzionalità delle norme CEDU (oggetto); b) verifica della legittimità della norma censurata rispetto alla norma interposta (parametro)<sup>17</sup>;

16 Guazzarotti A. e Cossiri A., op. cit.

17 Tega D., *Le sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu da fonte ordinaria a fonte “sub-costituzionale” del diritto*, in [www.foumcostituzionale.it](http://www.foumcostituzionale.it).

3. a) obbligo di interpretazione conforme della norma nazionale; b) accertamento del contrasto tra norme statali e norme CEDU (parametro); c) verifica di compatibilità delle norme CEDU (oggetto) con la Costituzione<sup>18</sup>.

Ulteriore problema, destinato ad essere chiarito unicamente dalla giurisprudenza futura della Corte che darà attuazione al meccanismo applicato al caso di norma CEDU interposta, sembra essere quello relativo alla *contestualità* della decisione delle questioni sollevate: uno schema ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale, quello della rimessione davanti a sé stessa da parte della Corte di una questione di costituzionalità, all'interno del quale la distinzione tra trattazione e decisione congiunta appare essere determinante<sup>19</sup>.

Nel caso di specie, può ipotizzarsi che si sia dato applicazione alla regola procedurale che riconosce la «necessità di sollevare una questione di legittimità costituzionale pregiudiziale alla definizione della questione principale (...) come *strumentale alla decisione*» (Corte cost., ord. 75/1965), in tal senso giustificandosi la *trattazione congiunta* delle questioni. La Corte, nella sentenza 348, sembra fissare esplicitamente la regola in grado di armonizzare tale eventuale “successione di questioni di costituzionalità”, affermando che – come già evidenziato – «in occasione di ogni questione nascente da pretesi contrasti tra norme interposte e norme legislative interne, occorre verificare *congiuntamente* la conformità a Costituzione di entrambe».

Tuttavia, un passaggio successivo della pronuncia potrebbe fare propendere per l'opportunità di una decisione *dis-giunta*, in quanto si afferma come «nell'ipotesi di una norma interposta che *risulti in contrasto con una norma costituzionale*, questa Corte ha il *dovere di dichiarare l'inidoneità della stessa ad integrare il parametro*, provvedendo, *nei modi rituali*, ad espungerla dall'ordinamento giuridico italiano».

La complessità del meccanismo sembra emergere in modo ridondante. Le due pronunce si sono fermate alla prima fase di verifica, uniformandosi per un verso nel confermare la precedenza della verifica di compatibilità della norma interna censurata con la norma CEDU rispetto al successivo controllo di costituzionalità di quest'ultima. Per altro verso, non è possibile ricavare un primo esempio paradigmatico di applicazione di tale inedita forma di verifica di costituzionalità, in quanto entrambe le pronunce hanno riconosciuto (in modo forse eccessivamente apodittico) rispettivamente la non contrarietà con le conferenti norme costituzionali (sent. 348) e la compatibilità con l'ordinamento costituzionale italiano (sent. 349) delle norme parametro CEDU.

Peraltro, dalla successiva giurisprudenza della Corte sembrano ricavabili delle indicazioni in merito. Da un lato, infatti, la sentenza n. 39 del 2008<sup>20</sup> fa espresso riferimento ad un vincolo di uniformazione in capo agli Stati contraenti rispetto alle norme CEDU come interpretate della Corte di Strasburgo, prospettandosi – come peraltro confermato da una successiva sentenza (n. 129 del 2008<sup>21</sup>) – un obbligo di adeguamento dell'ordinamento nazionale non tanto alle disposizioni della CEDU quanto piuttosto «alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo». La Corte viene a prevedere al contempo un elemento

18 Pignatelli N. op. cit.; Zanghi C., op. cit.

19 Cappuccio L., *La Corte costituzionale interviene sui rapporti tra convenzione europea dei diritti dell'uomo e Costituzione*, in *Il Foro italiano*, 1, 2008, c. 50, si pone la questione delle modalità con le quali «la corte opererà il sindacato, se sollevando dinanzi a sé stessa una questione di legittimità, ovvero relegando il giudizio di compatibilità ad una fase preliminare del percorso motivazionale che sorregge la decisione».

20 Per un commento a prima lettura, Mastroianni R., *La sentenza della Corte cost. n. 39 del 2008 in tema di rapporti tra leggi ordinarie e CEDU: anche le leggi cronologicamente precedenti vanno rimosse dalla Corte costituzionale?*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); Sciarabba V., *Il problema dei rapporti tra (leggi di esecuzione di) vincoli internazionali e leggi precedenti nel quadro della recente giurisprudenza costituzionale*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

21 In merito, Sciarabba V., *Il problema dell'intangibilità del giudicato tra Corte di Strasburgo, giudici comuni, Corte costituzionale e... legislatore?*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); Ciuffetti C., *Prime osservazioni sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 2008*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it).

di modulazione di tale obbligo, ponendo come condizione esimente proprio un «*eventuale* scrutinio di costituzionalità» avente ad oggetto le norme ricavate dal testo della CEDU dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in tal modo parendo confermare la natura di condizione preliminare – seppur eventuale e non obbligatoria – della verifica di costituzionalità delle norme CEDU rispetto alla successiva verifica di compatibilità tra norma interna e norma CEDU.

Per altro verso, nell'ordinanza n. 109 del 2008 la Corte – pur avendo ad oggetto una norma interna di attuazione di una decisione quadro in ambito UE – sembra confermare un principio generale rispetto all'atteggiamento del giudice a quo nei confronti del primo comma dell'art. 117, primo comma: si afferma infatti come il giudice a quo sia investito dell'obbligo di considerare il problema – «condizionante (...) la fondatezza o meno della questione» – relativo alla «cedevolezza» delle norme costituzionali «di fronte all'obbligo di rispetto dei vincoli scaturenti dall'ordinamento comunitario e dalle convenzioni internazionali, sancito a carico del legislatore nazionale dall'art. 117 Cost.», confermando in tal modo la necessità di valutare preliminarmente anche la compatibilità tra norma CEDU e sistema costituzionale interno, in base ad una interpretazione analogica che riconosca la portata generale del principio. Se si attribuisse portata generale anche alla successiva fase argomentativa, l'ordinanza potrebbe inoltre chiarire come tale valutazione preliminare di compatibilità spetterebbe al giudice a quo anche nei confronti delle norme CEDU – costituendo in tal senso una condizione sospensiva della loro idoneità ad integrare il parametro – nella parte in cui ribadisce che la soluzione interpretativa del problema del rapporto tra norme costituzionali e «i principi e le norme europee» (ma anche, adottando una prospettiva analogica, le norme CEDU) rappresenta un «doveroso scrutinio circa l'effettiva consistenza del dubbio di costituzionalità», dal momento che «è proprio lo scioglimento di tale alternativa ermeneutica irrisolta a costituire la base logica della valutazione di non manifesta infondatezza, che spetta al giudice a quo compiere prima di sollevare la questione di costituzionalità». Dalle due decisioni richiamate, sembrano quindi essere confermate la precedenza logica e procedimentale dello scrutinio di costituzionalità delle norme internazionali (sent. 39/2008), fino al punto di ricondurlo all'interno della verifica di non manifesta infondatezza (ord. 109/2008) quale indicatore dell'effettiva consistenza del dubbio di costituzionalità, nel caso in cui si riconoscesse la portata comune tanto ai vincoli comunitari quanto agli obblighi internazionali dei principi contenuti nell'ordinanza richiamata.

### *3. Quale pervasività del meccanismo introdotto dalla Corte costituzionale? Eventuali ipotesi di contrasto tra livelli di tutela. Il caso dei modelli familiari diversi da quello matrimoniale.*

Se appare comunque difficilmente ipotizzabile un contrasto tra norme CEDU (*rectius*, le regole di giudizio stabilite dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nell'esercizio concreto delle sue funzioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni del trattato) e norme costituzionali, dal momento che – come sottolinea la stessa Corte costituzionale – le prime si muovono «nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali delle persone», venendo quindi ad integrare «l'attuazione di valori e principi fondamentali protetti dalla stessa Costituzione italiana» (sent. 348), tuttavia ipotesi eventuali, ancorché eccezionali, di eventuale incompatibilità non possono escludersi in via assoluta. Un esempio concreto potrà chiarire la configurabilità di tale ipotesi.

Non appare infatti eccessivo riconoscere una evidente differenziazione dei livelli di tutela garantiti rispettivamente dal sistema CEDU (applicazione giurisprudenziale dell'art. 8 della Convenzione) e dall'ordinamento costituzionale italiano (costante interpretazione «escludente» dell'art. 29 Cost., anche interpretato sistematicamente con l'art. 2) in materia di riconoscimento dei rapporti familiari diversi da quello matrimoniale tradizionale. Se si

dovessero applicare a tale ambito i principi metodologici contenuti nelle sentenze in esame, difficilmente si potrebbe considerare adempiuta la condizione alla quale è subordinata l'idoneità della norma CEDU ad integrare il parametro costituzionale: la necessità di «verificare la *compatibilità* della norma CEDU, nell'interpretazione del giudice cui tale compito è stato espressamente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme della Costituzione» (sent. 349, confermata dall'ordinanza n. 109 del 2008). Ciò avverrebbe non tanto per il fatto che le stesse norme CEDU, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, *non* garantiscono una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana, quanto piuttosto per la oggettiva difficoltà nell'individuare il dovuto «corretto bilanciamento tra l'esigenza di garantire il rispetto degli obblighi internazionali voluto dalla Costituzione e quella di evitare che ciò possa comportare per altro verso un *vulnus* alla Costituzione stessa» (sent. 349)<sup>22</sup>.

Si potrebbe altresì affermare che il livello di tutela riconosciuto alle forme alternative di famiglia dalla giurisprudenza della Corte EDU non possa armoniosamente bilanciarsi con la lettera e lo spirito (ma qui permangono rilevanti dubbi interpretativi<sup>23</sup>) del primo comma dell'art. 29 Cost. interpretato alla luce dell'art. 2 Cost. dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, costante nel negare la comparabilità costituzionale tra famiglia legittima e famiglie di fatto, in quanto *maggiore* di quello garantito dal sistema costituzionale italiano.

Da un lato, la Corte EDU interpreta infatti il concetto di «vita familiare» contenuto nell'articolo 8 della Convenzione come comprensivo anche delle relazioni familiari non formalizzate, come le convivenze di fatto e quelle relazioni basate sulla filiazione naturale<sup>24</sup>; dall'altro, la Corte costituzionale ha reiteratamente escluso la possibilità di ricomprendere nel concetto di famiglia forme alternative a quella matrimoniale.

In tale ambito, eletto ad esempio paradigmatico ma non esclusivo, alla luce delle nuove indicazioni di sistema introdotte dalle sentenze analizzate, potrebbe quindi entrare in crisi (potenzialmente virtuosa, come si chiarirà subito *infra*) quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale rispetto al sistema CEDU, riconoscendo (*prima* che la riforma costituzionale colmasse la «lacuna esistente» in materia) la «sostanziale coincidenza» tra i principi della convenzione ed i principi costituzionali (sentenze n. 388 del 1999, n. 120 del 1967, n. 7 del 1967) e la «significativa assonanza» tra essi (sentenza n. 342 del 1999), fino a sancire che le norme interne assicurano «garanzie ancora più ampie» di quelle previste dalla CEDU (sentenza n. 1 del 1961), poiché «i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione» (sentenze n. 388 del 1999, n. 399 del 1998).

Potenziali contrasti tra i due sistemi non sembrano quindi improponibili, non tanto rispetto ai principi espressi in ciascuno di essi (livello delle *disposizioni* contenute nella CEDU) quanto piuttosto alle regole del caso concreto (livello delle *norme* ricavate dalla giurisprudenza della Corte EDU). Tali eventuali contrasti potrebbero comunque rimanere solo eventuali, risolvibili per via ermeneutica, potendo al contrario paradossalmente incrementare quella tensione verso la mutua integrazione dei cataloghi dei diritti fondamentali che caratterizza il dialogo tra CEDU e Costituzione, confermando l'assunto in base al quale «le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi

---

22 Anche tale passaggio logico-argomentativo sembra essere chiarito e confermato dalla richiamata ordinanza n. 109 del 2008, nella parte in cui in essa la Corte fa riferimento all'esigenza di verificare preliminarmente la cedevolezza delle eventuali norme costituzionali rilevanti rispetto agli obblighi internazionali ex art. 117.

23 Efficacemente espressi da Pugiotto A., *Alla radice costituzionale dei "casi": la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio»*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

24 In termini ricostruttivi, Caggia F. e Zoppini A., *Art. 29*, in Bifulco, Celotto, Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, UTET, vol. I, 2006, pag. 618.

reciprocamente nella interpretazione»<sup>25</sup>. Insistendo sul paradigmatico esempio delle relazioni familiari, anche in questo ambito la Corte – la cui attività ermeneutica ha svolto un ruolo determinante quale fattore di mutua integrazione tra i due cataloghi dei diritti<sup>26</sup> – potrebbe confermare la propria prassi di adottare un atteggiamento di progressivo adeguamento della propria giurisprudenza a quella della Corte EDU al fine di prevenire eventuali conflitti<sup>27</sup>. Secondo tale prospettiva, che vedrebbe nelle norme CEDU un elemento di evoluzione e di attribuzione di nuovi contenuti alle esplicite garanzie della Costituzione, potrebbe svolgere un ruolo determinante l'obbligo di interpretazione conforme alla CEDU delle disposizioni legislative interne che la Corte costituzionale attribuisce (o sembra attribuire) al giudice ordinario. Quest'ultimo infatti, nello svolgere tale attività di adeguamento ermeneutico, potrà individuare il significato della disposizione interna che si riveli maggiormente compatibile con le norme CEDU in materia, in tal modo eventualmente elevando il livello e l'ambito di tutela garantito dalla norma interna fino ad innalzarlo a quello prescritto dalla giurisprudenza della Corte EDU in quelle zone dell'ordinamento che altrimenti rischierebbero di rimanere scoperte o non sufficientemente coperte<sup>28</sup>.

Nel caso in cui tale strumento "diffuso" di armonizzazione tra sistemi di protezione non potesse efficacemente svolgersi, potrà essere la Corte ad intervenire, riconoscendo che grazie alle norme CEDU – dotate ora di forza "sub-costituzionale" – è intercorsa una attribuzione di significati inediti alle disposizioni costituzionali (nel caso di specie, l'art. 29, in combinato disposto con l'art. 2 Cost. per garantire maggiore continuità nella giurisprudenza costituzionale), con un effetto a cascata che potrebbe comportare un vincolo di adeguamento delle norme di legislazione ordinaria. In tal modo la Corte potrebbe identificare una base costituzionale sulla quale edificare – in materia di rapporti familiari – una costruzione garantista in grado di accogliere anche forme ulteriori di famiglia, della quale si può rinvenire un risalente progetto astratto all'interno della stessa giurisprudenza della Corte costituzionale.

La Corte, infatti, accettando la forza virtuosa delle sollecitazioni provenienti dal sistema CEDU, potrebbe dare finalmente attuazione a quanto riconosciuto nella sentenza 237/1986, nella quale aveva affermato che «un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali ed alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.)», esprimendo la «opportunità di una valutazione legislativa degli interessi dedotti, carenti, allo stato, di tutela positiva», anche se «meritevoli indubbiamente di compiuta obiettiva valutazione», fino a giungere ad affermare che «l'art. 29 non nega dignità a forme naturali del rapporto di coppia diverse dalla struttura giuridica del matrimonio» (sent. 310/89). L'eventuale situazione di potenziale contrasto quindi, lungi dal costituire automaticamente un fattore di conflitto tra due sistemi di norme, potrebbe al contrario rappresentare una feconda occasione di "competizione" e di mutua integrazione, a tutto vantaggio del livello di tutela garantito alle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini.

---

25 Bartole S., *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione*, Bologna, Il Mulino, 2004 pag. 333.

26 Sul punto, Onida V., *La tutela dei diritti davanti alla Corte costituzionale e il rapporto con le corti sovranazionali*, in Bilancia P. e De Marco E. (a cura di), *La tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti e momenti di stabilizzazione*, Giuffrè, 2004, il quale partendo dal riconoscimento dell'inevitabile intreccio o sovrapposizione tra i diritti garantiti dalla Convenzione e dalla Costituzione, afferma che un processo di avvicinamento e di omogeneizzazione fra i due sistemi di protezione appare inevitabile e assegna un ruolo integrativo alla Corte di Strasburgo (pag. 110).

27 Bartole S., op. cit., pag. 331.

28 Onida V., op. cit., pag. 110, riconosce che («in ogni ordinamento giuridico (...) vi sono delle vischiosità dovute a tradizioni giuridiche nazionali, che una giurisdizione nazionale, pur se mediamente attenta alle esigenze di tutela dei diritti, può essere meno in grado di superare» (pag. 110).



#### 4. La possibile diffusività degli effetti delle sentenze: i requisiti dell'oggetto e del sistema giurisdizionale di garanzia.

Oltre a tale livello di effetti dell'inedito assetto normativo che le sentenze in esame hanno introdotto nei rapporti tra sistema CEDU ed ordinamento costituzionale italiano, che può essere caratterizzato in termini di *pervasività* del primo rispetto al secondo, sembra possibile ipotizzare un ulteriore livello di rilevanza potenziale, in relazione alla *diffusività* degli effetti di tale evoluzione giurisprudenziale. Tale ulteriore livello può essere espresso dalla seguente domanda: la natura "sub-costituzionale" e la conseguente idoneità ad integrare il parametro costituzionale rappresentato dal primo comma dell'articolo 117 deve essere limitata alle sole norme CEDU o può invece essere estesa alla generalità dei trattati ratificati dall'Italia? In altri termini: la pluralità semantica degli "obblighi internazionali" enunciata dall'articolo 117 esprime una correlata pluralità esclusivamente *interna* al sistema CEDU o anche una pluralità esterna, *diffusa* alla complessiva dimensione del diritto internazionale pattizio? Fin dove arriva la idoneità all'interposizione delle norme internazionali pattizie, fino ai confini delle norme CEDU pur se costantemente aggiornati dalla giurisprudenza della Corte EDU oppure anche oltre tali confini?

Da un lato, il riferimento testuale ad una generalità non specificata di obblighi internazionali potrebbe fare propendere per un'interpretazione aperta del meccanismo sostanzial-processuale delineato dalle sentenze analizzate, che quindi potrebbe essere applicato ad ogni ipotesi di conflitto tra norma interna e norma internazionale pattizia. Tale concezione aperta della formula "obblighi internazionali" sembra peraltro implicitamente accolta anche dalla Corte costituzionale: nella sentenza n. 348 si afferma infatti che «l'art. 117, primo comma, Cost. condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali», riconducendovi quelli derivanti dalla CEDU in una relazione che sembra costruirsi in termini di *species* (obblighi CEDU) a *genus* (obblighi internazionali), giungendo fino ad attestare che «il dovere di rispettare gli obblighi internazionali incide globalmente e univocamente sul contenuto della legge statale».

Per altro verso, le sentenze "gemelle" (anche se logicamente non monozigote) sembrano suggerire una lettura *semichiusa* dell'attitudine all'interposizione costituzionale degli obblighi internazionali cui fa riferimento l'articolo 117. Da una lettura trasversale delle due sentenze, sembra infatti delinearsi un quadro generale dal quale emerge – *prima facie* – la volontà di definire in termini di "sub-costituzionalità" esclusivamente le norme del sistema CEDU. Infatti, la Corte costituzionale sancisce chiaramente la natura peculiare della Convenzione rispetto alle altre fonti pattizie, in tal modo rappresentando una sorta di gerarchia interna agli obblighi internazionali in base ad un livello crescente di «consistenza» (sentenza 348) – e quindi di rilevanza – costituzionale degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

Tale ipotesi ricostruttiva non avviene in base ad una classificazione arbitraria o pregiudiziale, dal momento che nel percorso argomentativo del giudice costituzionale vengono immessi criteri distintivi oggettivi e determinati, che possono essere ricondotti a due categorie: l'*oggetto* dello strumento convenzionale ed il suo *sistema di garanzie*. Il sistema CEDU esprimerebbe una consistenza costituzionale (in termini di «peculiare rilevanza delle norme della Convenzione, in considerazione del contenuto della medesima» si esprime la Corte nella sentenza 349) *peculiare* rispetto tanto all'ordinamento comunitario quanto alle fonti pattizie espressamente richiamate dagli artt. 6 e 10 Cost. e *prevalente* per altro verso rispetto agli altri obblighi internazionali, in quanto la sua ratifica ha consentito il «superamento del quadro di una semplice somma di diritti ed obblighi reciproci degli Stati contraenti», introducendo un «sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali» (sent. 349). La CEDU, inoltre, assegna la definitiva uniformità di applicazione di tale sistema di norme al proprio organo di garanzia giurisdizionale – la

Corte Europea per i Diritti dell'Uomo – la cui competenza «si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste» dalla medesima (art. 32, comma 1, della CEDU).

Il fatto che sia stato istituito un sistema omogeneo di protezione dei diritti fondamentali ed un meccanismo giurisdizionale che ne garantisca l'uniforme interpretazione costituiscono quindi gli elementi distintivi del "sistema CEDU" rispetto alla generalità degli accordi internazionali, peculiarità che consiste nel «superamento del quadro di una semplice somma di diritti ed obblighi reciproci degli Stati contraenti» (sent. 349). Il sistema CEDU viene a porsi quindi quale *tertium genus* tra la dimensione ordinamentale dell'Unione Europea e quella orizzontale degli accordi bi- o multi-laterali: ma tale terzietà primigenia è esclusiva o potrebbe essere estesa analogicamente ad altre esperienze di accordi internazionali? In tal senso, i criteri dell'oggetto e del sistema di garanzia giurisdizionale potrebbero esprimere, oltre ad una capacità identificativa rispetto alla CEDU, una ulteriore funzione di apertura della natura "sub-costituzionale" ad ulteriori "obblighi internazionali" che vengano ad integrarli. Un trattato che abbia come oggetto la protezione dei diritti fondamentali e che assegni la funzione di interpretazione ad un organo giurisdizionale sovranazionale potrebbe essere considerato idoneo ad integrare i criteri richiesti dalla Corte costituzionale? La risposta, fino ad una eventuale applicazione analogica dei meccanismi individuati dalle sentenze analizzate ad altri accordi internazionali, non può che limitarsi ad un livello teorico-concettuale, parendo in ogni caso possibile proporre un esempio in grado di offrire una possibile risposta al quesito.

Il riferimento corre alla Convenzione di Oviedo, approvata in seno al Consiglio d'Europa ed avente ad oggetto la «protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina», nel Preambolo della quale viene significativamente fatto espresso e diretto riferimento alla CEDU. La natura meramente ipotetica e teorica dell'ipotesi proposta è ulteriormente incrementata dalla situazione di sospensione giuridica che caratterizza la Convenzione di Oviedo all'interno del nostro ordinamento, dal momento che – come noto – non è stata ancora conclusa la procedura di ratifica, mancando il deposito degli strumenti di ratifica presso il Consiglio d'Europa, ma ciò non sembra invalidare l'eventuale validità della tesi<sup>29</sup>.

Il requisito dell'oggetto sembra essere adempiuto dalla Convenzione sia da un punto di vista teleologico<sup>30</sup> sia a livello sostanziale<sup>31</sup>. La tendenziale omogeneità di oggetto tra i due strumenti convenzionali – pur nella diversità degli specifici ambiti applicativi – viene ulteriormente confermata dall'*Explanatory Report* della convenzione, nel quale vengono evidenziati elementi di omogeneità e financo di derivazione rispetto alla CEDU. Nel documento si afferma infatti che il termine "diritti umani" contenuto nel titolo della Convenzione di Oviedo «*refers to the principles laid down in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950, which guarantee protection of such rights*»: tali principi sembrano innervare la complessiva struttura dello strumento, confermandosi quindi una sostanziale omogeneità dal momento che «*the two Conventions share not only the same underlying approach but also many ethical principles and legal concepts*» e che «*this Convention elaborates some of the principles enshrined in the European Convention for the Protection of Human Rights*». Anche la Convenzione di Oviedo, teoricamente, potrebbe quindi esprimere quella

29 In materia, si permetta il rinvio a Penasa S., *Alla ricerca dell'anello mancante: il deposito dello strumento di ratifica della Convenzione di Oviedo*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

30 «*Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of a greater unity between its members and that one of the methods by which that aim is to be pursued is the maintenance and further realisation of human rights and fundamental freedoms*», come sancito nel Preambolo della Convenzione.

31 «*Parties to this Convention shall protect the dignity and identity of all human beings and guarantee everyone, without discrimination, respect for their integrity and other rights and fundamental freedoms with regard to the application of biology and medicine*» (art. 1).

peculiare rilevanza, in considerazione del contenuto della medesima, riconosciuta alla CEDU dalla Corte nella sentenza n. 349/2007.

Rimane da analizzare la sussistenza del secondo requisito "richiesto" dalla Corte, la presenza di un organismo giurisdizionale in grado di garantire l'uniforme interpretazione delle disposizioni del trattato. La Convenzione di Oviedo non istituisce meccanismi propri di garanzia giurisdizionale, in tal senso dovendosi escludere una diretta ed automatica dichiarazione di ottemperanza del requisito in esame; tuttavia, sembrano individuabili dei fattori di permeabilità e di (eventuale) riferibilità al sistema CEDU di garanzia giurisdizionale, i quali potrebbero condurre a riconoscere come soddisfatto anche questo ulteriore criterio. Infatti, dal punto di vista testuale, l'art. 29 – dedicato significativamente per i nostri fini alla "interpretazione della Convenzione" – afferma che «*the European Court of Human Rights may give, without direct reference to any specific proceedings pending in a court, advisory opinions on legal questions concerning the interpretation of the present Convention*».

Ciò sembra costituire un rilevante canale di comunicazione e di interferenza tra i due sistemi di protezione dei diritti fondamentali, la portata del quale viene incrementata ancora una volta dall'*Explanatory Report*, nel quale per un verso si specifica come «*this article allows the possibility of requesting the European Court of Human Rights' advisory opinion on legal questions concerning the interpretation of the Convention*»<sup>32</sup>, specificando per altro verso come, anche se «*this Convention does not itself give individuals a right to bring proceedings before the European Court of Human Rights*», tuttavia «*facts which are an infringement of the rights contained in this Convention may be considered in proceedings under the European Convention of Human Rights, if they also constitute a violation of one of the rights contained in the latter Convention*».

La Corte EDU, quindi, sembra potere costituire uno strumento di seppur indiretta garanzia dei diritti enunciati dalla Convenzione di Oviedo, dal momento che eventuali fatti che ne causino una violazione possono formare oggetto di giudizio davanti ad essa, pur trattandosi di una garanzia indiretta – *mediata* – in quanto subordinata all'ipotesi che i diritti dei quali si dichiara la violazione siano contenuti anche nella Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, fattore che viene a porsi come condizione necessaria per la legittimità del ricorso alla Corte EDU. Il secondo requisito – la garanzia di un sistema uniforme di interpretazione e di garanzia dei diritti enunciati dallo strumento pattizio – appare quindi sussistere, seppur in modo mediato e condizionato ad una interpretazione teleologicamente orientata del contenuto della Convenzione di Oviedo in materia (art. 29). Tuttavia, proprio basandosi sull'approccio enfatico assunto dalla Corte costituzionale rispetto alla individuazione dei connotati distintivi della CEDU – la finalità di tutela dei diritti fondamentali delle persone e la funzione integrativa dell'attuazione di valori e principi fondamentali protetti dalla stessa Costituzione italiana (sent. 348) – si potrebbe ipotizzare una inclinazione del medesimo giudice costituzionale a riconoscere la natura "sub-costituzionale" anche a trattati formalmente distinti dalla CEDU, ma che potrebbero essere attratti all'interno del sistema uniforme di protezione dei diritti fondamentali che contraddistingue quest'ultima in forza di un contenuto sostanzialmente omogeneo (la protezione dei diritti fondamentali), specificando e financo implementando – in particolare in ambiti inediti rispetto ai contenuti delle costituzioni storiche quali quelli regolati dalla Convenzione di Oviedo – la tendenziale coincidenza ed integrazione delle garanzie stabilite dalla CEDU e dalla Costituzione, che il legislatore ordinario è tenuto a rispettare ed a realizzare (sent. 349).

La portata del riconoscimento di una diffusività – seppur condizionata ai requisiti appena analizzati – della natura "sub-costituzionale" delle norme internazionali avrebbe un impatto

<sup>32</sup> Rispetto alla funzione consultiva della Corte EDU, Zanghì C., *La protezione internazionale dei diritti dell'uomo*, Giappichelli, 2006, pag. 146; Russo C., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, Giuffrè, 2006; Pineschi L. (a cura di), *La tutela internazionale dei diritti umani: norme, garanzie, prassi*, Giuffrè, 2006.

non irrilevante sull'ampiezza e grado di penetrazione (incisività) del controllo di costituzionalità delle leggi ordinarie nazionali.

Per rimanere all'esempio appena analizzato, e limitandosi all'ipotesi più autoevidente di incompatibilità tra norme interposte ricavate dalla Convenzione di Oviedo e norme interne, appare evidente il contrasto – insanabile per via interpretativa a meno di non svuotare di senso la disposizione interna – tra la norma ricavabile dall'art. 5, terzo comma, della Convenzione, la quale sancisce in maniera inequivocabile che «la persona interessata può, *in qualsiasi momento, liberamente* ritirare il proprio consenso» rispetto a qualsiasi intervento medico di carattere diagnostico o terapeutico, e l'art. 6 della legge n. 40, 2004, in materia di procreazione medicalmente assistita, nel quale si prevede una rigida limitazione temporale a tale diritto, affermando che «la volontà [di accedere alle tecniche] può essere revocata *fino al momento della fecondazione dell'ovulo*». Una lettura aperta (“diffusa”) del parametro “obblighi internazionali” contenuto nell'art. 117 Cost. potrebbe consentire l'interposizione costituzionale della norma della Convenzione di Oviedo, la quale, garantendo concreta operatività ad un parametro che si limita ad enunciare in via generale una qualità che le leggi in esso richiamate devono possedere

, potrebbe – in combinato disposto con l'art. 32, secondo comma, Cost. – consentire di espungere dall'ordinamento la cui palese incostituzionalità è tanto evidente da avere “costretto” le successive e vincolanti Linee Guida alla legge 40<sup>33</sup> a dichiarare la non coercibilità dell'obbligo di impianto derivante dalla irragionevole limitazione del diritto di ritirare il consenso ad una pratica medica.

Dal “tanto rumore per nulla” si potrebbe quindi giungere al “meglio tardi che mai”, quanto meno rispetto alla possibilità di uno sviluppo quantitativo delle situazioni giuridiche soggettive protette e di un rafforzamento qualitativo dei rispettivi livelli di tutela: la parola passa ora alla Corte costituzionale, alla quale spetterà il compito di chiarire gli eventuali dubbi interpretativi sollevati dalle sentenze in esame e di dare compiuta attuazione – tanto nel senso della *pervasività* (nel rapporto CEDU-Costituzione) quanto della *diffusività* (rispetto ad ulteriori obblighi internazionali) – alle indicazioni metodologiche in esse contenute.

---

33 Fonte quindi ad essa subordinata, vedi Veronesi P., *Le “linee guida” in materia di procreazione assistita. Nuovi dubbi di legittimità all'orizzonte*, in *Studium Juris*, XI, 2004.